

PEC



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -

00186 ROMA

Roma,

Partenza N.

Tipo Affare CT 26368/2015

sez. 2

Avv. Giacobbe

Si prega di
indicare nella
successiva
corrispondenza i
dati sopra
riportati

Rif. nota 23.7.2015

OGGETTO: Università degli studi di Roma 3 c/ Politiche agricole

Si trasmette copia dell'ordinanza, con la quale il Tar ha disposto incumbenti istruttori a carico di codesto Ministero e si invita a volervi prestare adempimento, inviando copia della documentazione che verrà depositata anche alla scrivente.

Si evidenzia che è stata fissata la camera di consiglio del 2.9.2015 e si resta in attesa.

L'Avvocato incaricato

Giacobbe Daniela

L'Avvocato responsabile della sezione

Alessandro De Stefano

DG PQAI - PQAI 05 - Prot. Ingresso N.0057842 del 26/08/2015 380317-26/08/2015-P-aoorm AL:26368/2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8120 del 2015, proposto da:

Universita' degli Studi di Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guerino Massimo O. Fares, con domicilio eletto presso Guerino Massimo Oscar Fares in Roma, Via Bisagno, 14;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Claudia Sorlini; Società Touring Servizi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luca

Griselli, Andrea Manzi, Marco Salina, con domicilio eletto presso
Andrea Manzi in Roma, Via F. Confalonieri, 5;

per l'annullamento

del DDG 93824 del 30.12.2014 nella parte in cui esclude la ricorrente
dai beneficiari del contributo nonché del decreto 4959 del 22.12.2014
nella parte in cui la graduatoria non include il progetto presentato
dalla ricorrente (atto di costituzione ex art. 10 dpr 24.11.1971 n.1199
a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e della Società Touring Servizi Srl;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2015 il dott.
Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda cautelare non può essere decisa, allo stato
sussistendo necessità istruttorie (al fine di valutare sia l'eccezione di
tardività sollevata dalla difesa della controinteressata, che il merito
delle doglianze di parte ricorrente) e di completamento del
contraddittorio;

Ritenuto, quanto alle prime, che è necessario disporre che
l'Amministrazione responsabile del procedimento di selezione
depositi in giudizio, entro venti giorni (termine non soggetto a

sospensione feriale):

1) attestazione circa avvenuta pubblicazione della graduatoria, completa di ogni documento idoneo a comprovarne il contenuto e la data di pubblicazione;

2) la completa documentazione della selezione per cui è causa, comprensiva dei verbali della commissione, inerente sia la valutazione del progetto della parte ricorrente, sia la valutazione del progetto della controinteressata Touring, nonché ogni altro aspetto necessario o utile ai fini del decidere;

Ritenuto che, avendo riguardo alla censura inerente la composizione della commissione, è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le richiedenti utilmente collocatesi;

Ritenuto che, dato l'alto numero di questi soggetti ed i tempi ristretti connessi alla tutela cautelare, è opportuno autorizzare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- 3.- il testo integrale del ricorso;
- 4.- l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui trattasi (che andrà indicata con i relativi estremi e descrizione dell'oggetto);
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Si prescrive, inoltre, che l'amministrazione resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi

inserita;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un apposita sezione denominata "atti di notifica";

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Ritenuto infine di prescrivere che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 10 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 5 (cinque) dal primo adempimento, fatta salva la possibilità della parte ricorrente di anticipare i predetti termini;

Ritenuto che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, vada fissato l'importo delle spese di pubblicazione, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 150,00 (centocinquanta/00) per l'attività di pubblicazione sul sito (salva la diversa somma eventualmente dovuta in forza di atti specifici dell'Amministrazione in vigore al momento della proposizione del ricorso);

Ritenuto di disporre il prosieguo del presente giudizio cautelare, stante l'urgenza di provvedere, alla camera di consiglio del 2 settembre 2015, cui le parti sono rinviate senza ulteriori avvisi, riservando all'esito del giudizio ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) dispone gli incumbenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa la prosecuzione del giudizio cautelare alla camera di consiglio del 2 settembre 2015.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza, inviandone copia, anche tramite FAX o posta elettronica, alla sede del Ministero resistente, Dipartimento delle Politiche Competitive (oltre che all'Avvocatura come di rito), onerando della celere e tempestiva esecuzione degli incumbenti istruttori di cui alla parte motiva il Direttore Generale, dott. Emilio Gatto, il Capo Dipartimento firmatario degli atti del procedimento, dott. Luca Bianchi ed il responsabile del procedimento ivi indicato dott. Giuseppe Sallemi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)